

COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'

-Città Metropolitana di Reggio Calabria-

-UFFICIO TECNICO -

prot.n° 1779

lì 12/06/2020

ORDINANZA N. 02/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA

PREMESSO che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreno, posti all'interno del territorio urbano ed extraurbano del Comune di San Pietro di Caridà, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di decoro, d'igiene e salute pubblica e di elevato rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni, nonché per la pubblica viabilità;

CONSTATATO CHE:

- > sul territorio comunale è emerso che tale stato di incuria ed abbandono ha comportato e comporta la crescita spontanea e diffusa di rovi, sterpaglie e altre forme di vegetazione con successiva occupazione ed estensione su alcuni tratti di strade provinciali, comunali e vicinali nel territorio comunale, oltre che accumuli di materiali di varia natura;
- ➤ la presenza di molte piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade presenti sul territorio di questo Comune, le quali risultano essere spesso ammalorate suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada; o che danneggiando la linea o i corpi illuminanti della pubblica illuminazione di fatto riducono la luminosità nelle ore notturne limitando la funzionalità della strada;
- > tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali o forti raffiche di vento cui sovente è interessato il territorio Comunale;

CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

VISTO l'articolo 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni";

VISTO l'art. 29 "Piantagioni e siepi" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie";

VISTO l'art. 30 "fabbricati, muri ed opere di sostegno" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTO l'art. 31 "manutenzione delle ripe" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTO l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO gli 892 e successivi del Codice Civile;

VISTO l'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE le leggi 07/08/1990 n. 241 e 11/02/2005 n. 15 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 5 agosto 2008 che definisce per incolumità pubblica l'integrità fisica della popolazione

RITENUTO di dover procedere all'adozione di Ordinanza in merito al taglio delle piante lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, cimiteri comunali, esistenti in tutto il territorio del Comune, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati, di provvedere nel tempo perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:

- a) taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risultino pericolose per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- b) potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
- c) taglio di rami delle piante radicate sui fondi privati che si protendono sulla linea della pubblica illuminazione o sui corpi illuminanti o che interferiscono in qualche modo con la regolare luminosità della strada per almeno due metri;
- d) rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;
- e) taglio di radici e in generale di parti arboree che possono provocare danno alla sede stradale;
- f) pulizia e manutenzione dei canali di scolo, irrigazione, raccolta e deflusso delle acque, posti in prossimità di strade pubbliche;
- g) manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle sede stradali;
- h) smaltimento dei materiali vegetali e di rifiuto evitando il loro accatastamento nel terreno;

AVVERTE

1. Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;

- 2. E' fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.
- 3. in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori saranno applicate sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00, previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; da un minimo di euro 155,00 a euro 624,00 in caso di violazione dell'art. 29 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992; o da altre disposizioni di legge.
- 4. L'amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite.
- 5. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.
- 6. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

DISPONE

La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante:

• Affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale; pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.

La trasmissione alla Prefettura di Reggio Calabria e alle Forze di Polizia competenti;

RICORDA CHE

Ai sensi dell'art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e s.m.i, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

San Pietro di Caridà, 12/06/2020

sile dell'Area Tecnica-Manutentiva